

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e s.m.i.;

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007 n. 2985 con la quale si prende atto della approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR);

Viste le successive modifiche apportate al Programma, da ultimo tramite la versione 7 approvata dalla Commissione europea con nota Ares(2013)339648 – 14 marzo 2013, della quale la Giunta Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 808 del 18.04.2013;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del PSR, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres. e decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2008 n. 0235/Pres., di seguito nominato "vecchio regolamento";

Visto il comma 3, dell'articolo 3, del citato decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 che prevede che la disponibilità annuale delle risorse cofinanziate ed aggiuntive regionali, per le domande presentate nel periodo 2007 – 2013 nell'ambito della indicata "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" sia stabilita dalla Giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011 n. 0208/Pres. con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del PSR, di seguito nominato "nuovo regolamento";

Visto il comma 3, dell'articolo 4, del citato decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2011 che prevede che la disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007 – 2013, sia cofinanziate che aggiuntive regionali, è determinata annualmente con delibera dalla Giunta regionale;

Ritenuto opportuno unificare in un'unica delibera la dotazione finanziaria, al fine di rendere omogenea e trasparente la ripartizione tra le graduatorie redatte sulla base del vecchio regolamento e quelle redatte sulla base del nuovo regolamento;

Tenuto conto che con delibera n. 2003 di data 15 novembre 2012, è stato determinato l'importo di € 5.450.000,00 (cinquemilioniquattrocentocinquantamila/00) quale disponibilità annuale di risorse per l'anno 2012, da destinare al finanziamento delle istanze presentate nell'ambito della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia e che il suddetto importo è stato così suddiviso:

- | | |
|---|-----------------|
| - graduatoria vecchio regolamento al 31 marzo 2012: | € 2.030.000,00; |
| - graduatoria nuovo regolamento al 31 marzo 2012: | € 2.275.000,00; |
| - graduatoria vecchio regolamento al 30 settembre 2012: | € 572.500,00; |
| - graduatoria nuovo regolamento al 30 settembre 2012: | € 572.500,00; |

Considerato che il PSR individua, alla tabella 7 - ripartizione indicativa per Misura, un importo di € 7.805.872,00 destinato alla "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" per l'intero periodo di programmazione 2007 – 2013;

Considerato che tale importo risulta già impegnato per euro 7.649.035,90 a copertura dei fabbisogni inerenti alle annualità 2008, 2009 e 2010 nonché dei fabbisogni derivanti dalla precedente programmazione 2000 – 2006 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione (c.d. trascinamenti);

Considerato che la dotazione residua del piano finanziario ordinario della misura non risulta sufficiente a garantire la copertura finanziaria dei fabbisogni stimati dell'annualità 2013;

Ritenuto opportuno utilizzare pertanto, ai fini del finanziamento della misura in oggetto, fondi aggiuntivi regionali;

Considerato che la tabella 8 del PSR "Finanziamenti nazionali integrativi per asse" prevede un importo massimo di finanziamenti integrativi per la misura 112 di euro 12.500.000,00;

Considerato che a tutt'oggi l'ammontare di risorse aggiuntive regionali destinate alle finalità della misura in oggetto risulta pari a euro 6.665.332,63 ;

Ritenuto opportuno pertanto assegnare ulteriori risorse aggiuntive regionali per garantire adeguata copertura finanziaria ai fabbisogni inerenti all'annualità 2013;

Considerato che nella indicazione delle misure a cui assegnare le risorse aggiuntive destinate in via generica al PSR sia necessario tenere in considerazione sia le esigenze potenziali espresse dal territorio con le domande di aiuto presentate nonché la velocità di spesa dei fondi al fine di garantire la possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive come parco progetti da rendicontare sul PSR;

Considerato che, al fine di aumentare la dotazione finanziaria da destinare all'annualità 2013 della misura 112 è possibile reperire ulteriori fondi regionali derivanti anche da mancati utilizzi degli stessi a valere su altre misure del Programma;

Preso atto che, a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" ed in particolare nell'ambito dell'intervento 3 "adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili da nitrati" l'amministrazione regionale ha emanato un primo bando (decreto dell'Autorità di gestione del PSR n. 302/2011) con la dotazione di 4.000.000,00 di euro a valere sui fondi aggiuntivi regionali a fronte del quale sono risultate ammissibili a finanziamento domande di aiuto per un ammontare pari a euro 1.179.932,07;

Considerato che, al fine di riassegnare al territorio le risorse non utilizzate, l'amministrazione regionale ha inteso emanare nuovamente un bando per le disponibilità residue non utilizzate, pari a euro 2.820.067,00 (decreto dell'Autorità di gestione n. 771/2012);

Preso atto che, anche nell'ambito del secondo bando, le risorse assegnate sono risultate ampiamente superiori rispetto al valore delle domande ammissibili (pari a euro 893.571,43), così come approvate con Decreto del Direttore del servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. 811/2013;

Ritenuto opportuno, alla luce delle risultanze dei due bandi sopra citati, non procedere all'emanazione di un ulteriore bando per il finanziamento degli interventi di cui alla misura 121 intervento 3 bensì di allocare le risorse aggiuntive regionali non utilizzate (pari ad euro 1.926.496,50) in favore di altre misure del Programma nei limiti e nel rispetto delle dotazioni di cui alla tabella 8 del PSR;

Ritenuto opportuno assegnare alla misura 112, per l'annualità 2013, parte delle risorse derivanti dalla misura 121 intervento 3 e precisamente 640.000,00 euro

Ritenuto opportuno inoltre assegnare alla misura 112 ulteriori fondi sulla base delle risorse stanziare a valere sul capitolo 6823 per euro 2.100.000,00;

Ritenuto opportuno, a seguito delle considerazioni sopra richiamate, determinare in complessivi euro 2.740.000,00 (duemilionisettecentoquarantamila/00) la disponibilità di risorse per l'annualità 2013 da destinare al finanziamento delle istanze presentate nell'ambito della misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del PSR, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres e dell'articolo 4, comma 3 decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011 n. 0208/Pres;

Tenuto conto che all'importo di € 2.740.000,00 si farà fronte con le risorse aggiuntive stanziare al capitolo cap. 6823;

Visto l'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008, che dispone che la struttura responsabile di misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione, che comprendano le domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno;

Visto l'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2011, che dispone che la struttura responsabile di misura, sulla base dei criteri di cui all'articolo 22 e delle domande ritenute ammissibili a finanziamento rispettivamente entro la data del 31 marzo e entro il 30 settembre di ogni anno, predisponga le graduatorie delle domande di aiuto ammesse a finanziamento segnalando quelle finanziate e quelle ammesse, ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e trasmetta le stesse all'ufficio attuatore competente;

Considerato che all'interno delle graduatorie relative alle domande ammesse dagli uffici attuatori alla data del 30 settembre 2012, il numero di domande non finanziate è di 33 per il vecchio regolamento e di 204 per il nuovo regolamento, per un totale di domande non finanziate pari a 237;

Considerato che per le medesime succitate graduatorie, gli importi necessari al completo finanziamento delle domande non finanziate sul vecchio e sul nuovo regolamento sono pari rispettivamente ad euro 1.119.500,00 e ad euro 6.960.000,00;

Valutato che il peso percentuale del numero di domande da finanziare e degli importi necessari al loro finanziamento rispetto ai totali risulta pari al 14% per il vecchio regolamento e all'86% per il nuovo regolamento;

Valutata di conseguenza la necessità di suddividere come in seguito riportato il suddetto importo annuale di € 2.740.000,00 tenuto conto delle percentuali così come sopra determinate, per le due graduatorie relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre 2013 sulla base del vecchio regolamento e per le due graduatorie relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre 2013 sulla base del nuovo regolamento:

- graduatoria vecchio regolamento al 31 marzo 2013: € 191.800,00;
- graduatoria nuovo regolamento al 31 marzo 2013: € 1.178.200,00;
- graduatoria vecchio regolamento al 30 settembre 2013: € 191.800,00;
- graduatoria nuovo regolamento al 30 settembre 2013: € 1.178.200,00;

Ritenuto altresì di fornire gli indirizzi operativi relativamente alla gestione di risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o rettifiche a domande già finanziate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Di determinare, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. e in adempimento a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011 n. 0208/Pres., l'importo di € 2.740.000,00 (duemilionesettecentoquarantamila/00) quale disponibilità annuale di risorse per l'anno 2013, da destinare al finanziamento delle istanze presentate nell'ambito della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Di suddividere il suddetto importo, di 2.740.000,00 (duemilionesettecentoquarantamila/00), per le quattro graduatorie, relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre 2013, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 e di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2011 come segue:
 - graduatoria vecchio regolamento al 31 marzo 2013: € 191.800,00;
 - graduatoria nuovo regolamento al 31 marzo 2013: € 1.178.200,00;
 - graduatoria vecchio regolamento al 30 settembre 2013: € 191.800,00;
 - graduatoria nuovo regolamento al 30 settembre 2013: € 1.178.200,00;
3. Di utilizzare le eventuali risorse che si rendono disponibili a seguito di rinunce o rettifiche a domande già finanziate e relative a graduatorie in precedenza approvate, per incrementare l'importo relativo alla prima graduatoria utile che verrà approvata dopo la presente deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE